

Marghera 09/01/2017

**COMUNICATO UFFICIALE N° 4.**

**Comunicazioni decisioni della Commissione Disciplinare di 2° istanza UISP VENETO Calcio:**

---

Stagione sportiva 2016/2017

**Commissione Disciplinare di 2° Istanza**

**Decisione n.1/2017** (Stagione Sportiva 2016/2017)

La Commissione Disciplinare di 2° Istanza nelle persone dei Sig.ri

Avv. Luca Ricato – responsabile - presente  
Martini Gabriele – componente - presente  
Alessandro Raimondi – componente - presente  
Giovanni Ruggeri – componente - presente  
Massimo Schiavo – componente - assente

Ha emanato la seguente decisione  
Ricorrente A.S.D. POL. Roverdicrè –Pizz. Etna  
Partita A.S.D. Calto – A.S.D. POL. Roverdicrè –Pizz. Etna  
45° Campionato Provinciale di Calcio a 11 UISP Rovigo  
Disputata il 10/12/2016 a CALTO (RO)

**Svolgimento del procedimento**

Con atto del 22/12/2016 la società A.S.D. POL. Roverdicrè –Pizz. Etna nella persona delegata del sig. Stefano Nalin quale socio e Dirigente, proponeva ricorso avverso l'omologazione del risultato finale della gara del girone "B" disputatasi in data 10 Dicembre 2016 in località Calto (RO) fra la formazione locale denominata A.S.D. Calto e la formazione appartenente al ricorrente.

La deducente in sede conclusiva chiedeva l'accoglimento delle seguenti istanze: *"Che il signor Giudice Voglia verificare la corretta posizione del giocatore Straziota Giancarlo soprattutto relativamente alla data di invio dell'email da parte dall'A.S.D. Calto con la richiesta di tesseramento dello stesso ragazzo in tempo utile prima della disputa della gara in argomento.*

*Che qualora vengano riscontrate irregolarità sul tesseramento del giocatore Straziota Giancarlo in contrasto quindi con quanto stabilito dalla lettera "a" dell'art 56 del titolo "XII" denominato "Gare" della Normativa Generale del calcio UISP in vigore dal 1 Settembre 2016, vengano prese tutte le relative misure che portino*

*all'assoluta trasparenza ed alla conferma di "super partes" dell'intera lega UISP per la categorica osservanza delle norme e dei regolamenti vigenti, senza dei quali vigerebbe il caos. Lo scrivente chiede altresì di poter essere ammesso all'eventuale audizione....."*

A fondamento del ricorso, la deducente, precisava:

- 1) di avere appreso solamente al termine della partita, che il giocatore STRAZIOTA GIANCARLO era stato inserito nella distinta di gioco tra le riserve con il numero 15 presentando il solo documento di identificazione, in quanto la consegna dei documenti e della distinta di gioco avversaria da parte del Direttore di Gara, sarebbe avvenuta solo AL TERMINE DELLA GARA e poco prima che lo stesso si allontanasse.
- 2) Che altre circostanze, un dialogo fra lo stesso giocatore ed un "probabile" dirigente avvenuto in dialetto in cui si invitava il ragazzo a recuperare il necessario per la disputa della partita e, una presunta foto scattata col cellulare alla carta di identità dell' atleta, forse per inviarla a mezzo mail, potevano far pensare che il giocatore avesse partecipato alla gara senza essere tesserato o meglio, senza un regolare rispetto delle modalità previste per l'inoltro della documentazione.

Veniva citato l'art 2 del regolamento del 45 Campionato Provinciale di Calcio a 11 anno 2016/2017 sul regolare tesseramento di società, dirigenti ed atleti e, si poneva l'attenzione specificatamente in merito alle modalità di tesseramento sancite nella stessa norma (A MEZZO EMAIL), volte allo scopo di garantire una trasparenza burocratica e fiducia a tutte le società iscritte, garantendo il ruolo di "super partes" della Uisp e l'evitarsi il radicarsi di eventuali contenziosi, possibile con differenti modi di iscrizioni.

Lamentava infine, il mancato esame della richiesta di accesso atti e sospensione dell'omologazione del risultato con preannuncio di ricorso, da parte degli organo di prima istanza, in attesa della presentazione dell'effettivo ricorso, riscontrando agli atti la comunicazione in data 14 Dicembre 2016 del Comunicato UFFICIALE N. 14 RECANTE DATA 15 DICEMBRE 2016 ove nulla veniva indicato sulle citate istanze.

## Motivazioni

La Commissione Disciplinare di 2° Istanza riunitasi in data 07/01/2017 richiamandosi alla Normativa Generale della UISP Nazionale - ed. 2016 – a seguito dell'escussione del Sig. Grimaldi Giovanni responsabile Struttura Calcio Rovigo, del Sig. Andreotti Stefano collaboratore dirigente UISP Rovigo , del Sig. Nalin Stefano dirigente accompagnatore Polisportiva Roverdicrè e del giudice disciplinare di prima istanza Avvocato Munari Gianfranco, dopo aver valutato tutta la documentazione pervenuta, emerge inequivocabilmente che il preavviso di presentazione del reclamo è stato inoltrato tempestivamente RD art 72 **lettera a** e non esaminato dall'organo di competenza di prima istanza.

Infatti, il ricorrente ha comprovato che la richiesta di inoltro del fax e dell'email relativa alla domanda dell'accesso atti e sospensione/omologazione, è stata presentata nei tempi previsti dal regolamento UISP (entro le 24 ore del primo giorno feriale successivo della disputa alla gara).

Si precisa, richiamandosi al citato articolo, come il preavviso del reclamo comporti in ogni caso la sospensione dell'omologazione del risultato della gara.

Dai fatti emersi in questa sede, pertanto, questa commissione alla luce dell'articolo art 93 RD il quale stabilisce che: "Qualora durante un giudizio si individuino altri responsabili del fatto oggetto di impugnazione o emergano fatti illeciti non giudicati nelle istanze precedenti, il Giudice dell'impugnazione non può adottare provvedimenti in merito, ma deve segnalarli al Giudice di I grado affinché proceda.", non può entrare nel merito della questione.

**P.Q.M.**

La commissione disciplinare di 2° istanza rimette la decisione in merito al ricorso oggi presentato al giudice di primo grado affinché proceda ex art 93 R.D.

Dispone l'invio di tutta la documentazione oggi in esame al giudice di primo grado.

Dispone la restituzione della cauzione versata.

Dispone la comunicazione della presente decisione alla Struttura calcio UISP Territoriale di Rovigo per gli adempimenti di cui al R.D. capo VI° art 96 lettera a.

Così deciso in Marghera il 07/01/2017.

Firma per la Commissione Disciplinare di 2° istanza

Il responsabile

Avv. Luca Ricato



---

UISP VENETO CALCIO  
Il Commissario  
Giorgio Grespan



**Affisso all'albo il 09/01/2017**